



Associazione di Promozione Sociale

“OLIVICOLTORI EUGANEI”

STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci

Del 08/08/2014

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OLIVICOLTORI EUGANEI"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "OLIVICOLTORI EUGANEI" con sede in via Barbarigo 2 Valsanzibio, nel Comune di Galzignano Terme (PD)
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - a) la promozione di attività socioculturali in Italia e all'estero inerenti all'olivicoltura, favorendo lo sviluppo, tra soci e cittadini in genere, di iniziative destinate alla diffusione della cultura dell'olivicoltura preziosa risorsa dei nostri Colli Euganei.
 - b) Istituire e gestire momenti formativi inerenti la coltivazione delle Olive e la produzione di olio di qualità
 - d) Svolgere manifestazioni ed attività culturali volte al raggiungimento degli obiettivi.
 - e) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
 - f) Promuovere e curare direttamente ed indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché pubblicazioni periodiche inerenti alle finalità statutarie
 - g) Promuovere attività di cooperazione in ambito culturale e sociale con paesi in via di sviluppo favorendo la coltivazione degli ulivi e la produzione di olio di qualità
 - h) Promuovere la ricerca scientifica ed istituire borse di studio compatibili con le finalità statutarie.
3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione "Olivicoltori Euganei" potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione solo persone fisiche, che condividano gli scopi associativi prendendo atto di quanto contenuto nel presente statuto e nell'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono quattro categorie di soci:
ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di controllare l'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dal presente statuto, di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg al Collegio dei Probiviri dell'Associazione in primo grado. E' comunque ammesso ricorso, in secondo grado, entro 30 gg. dall'esito di primo grado, all'Assemblea degli Associati.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Sono organi di governo dell'Associazione "OLIVICOLTORI EUGANEI":
 - a) L'Assemblea degli Associati
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente e il Vice Presidente.
2. E' organo di controllo dell'Associazione "OLIVICOLTORI EUGANEI" IL COLLEGIO DEI Revisori dei Conti.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione
2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
4. L'assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.
5. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali per l'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno due giorni prima.
7. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
8. Alle sedute dell'Assemblea degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
9. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. Spetta all'assemblea:
 - a) L'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) La ratifica del preventivo, approvato dal Consiglio Direttivo;
 - c) L'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;

- d) La nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) La nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) L'approvazione delle modifiche statutarie e del regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
 - g) Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di un terzo degli associati;
 - h) La nomina dei liquidatori;
 - i) La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - j) Ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
 - k) Deliberare in secondo grado in merito ai ricorsi presentati.
2. Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Verbalizzazione)

- 1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
- 2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - (Consiglio direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri sempre dispari, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
- 2. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 1a e 1b dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
- 4. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
- 5. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
- 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
- 7. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
- 8. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 9. Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 8, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. La nomina dei Consiglieri così cooptati dovrà essere ratificata nel corso della prima Assemblea utile. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti il Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.
- 10. Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
- 11. Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
- 12. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

13. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
14. Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.
15. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.

ART.11 – (Il Presidente)

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, presiede l'Associazione "OLIVICOLTORI EUGANEI", ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Al Presidente spetta, inoltre:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
5. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità
2. I Revisori durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.
3. Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
4. I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
5. I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
6. Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità

Art. 13 – (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione "OLIVICOLTORI EUGANEI" è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri che compongono il Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche fra non appartenenti all'Associazione.

Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di esaminare e giudicare su segnalazione del Consiglio Direttivo eventuali ricorsi scritti dai soci circa:

- a) Il comportamento dei componenti gli Organi Statutari;
- b) Il comportamento non conforme alle finalità e regolamenti aggiuntivi da parte dei Soci.

In entrambe le circostanze dovranno pervenire alla decisione, raggiunta a maggioranza sui provvedimenti da adottare nei confronti degli inadempienti

ART.14 – (Patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Altresì viene fatto con i lasciti testamentari che vengono accettati con beneficio di inventario.

ART. 15 – (Esercizio finanziario e bilancio)

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.16 – (Cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono triennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 9, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

ART.17 – (Estinzione o scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione "OLIVICOLTORI EUGANEI" può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
2. In caso di scioglimento il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

ART. 18 – (Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.